

COMUNE DI BALERNA

REGOLAMENTO PER L'AIUTO COMUNALE AGLI STUDENTI

Cap. I . Scuole superiori

- art. 1 principio dell'aiuto Gli studenti delle scuole superiori domiciliati a Balerna hanno diritto di percepire l'aiuto comunale calcolato sulla base delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
- art. 2 aiuto in caso di assegno cantonale L'aiuto comunale ai beneficiari di un assegno di studio cantonale è calcolato in ragione del 25% (venticinque %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. Il diritto cade se l'aiuto comunale non raggiunge l'importo di Fr 500.--.
- art. 3 aiuto in caso di prestito cantonale L'aiuto comunale ai beneficiari di un prestito di studio cantonale è calcolato in ragione del 15% (quindici %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. Il diritto cade se l'aiuto comunale non raggiunge l'importo di Fr 500.--.
- art. 4 scuole considerate E' lasciata al Municipio la facoltà di riconoscere oltre alle università, ai politecnici, ai conservatori, alle accademie artistiche, altre scuole di grado superiore.

Cap. II – Scuole medie superiori

- art. 5 principio dell'aiuto Gli studenti delle scuole medie superiori domiciliati a Balerna hanno diritto di percepire l'aiuto comunale calcolato sulla base delle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
- art. 6 aiuto in caso di assegno cantonale L'aiuto comunale ai beneficiari di un assegno di studio cantonale è calcolato in ragione del 25% (venticinque %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. Il diritto cade se l'aiuto comunale non raggiunge l'importo di Fr 150.--.
- art. 7 aiuto in caso di prestito L'aiuto comunale ai beneficiari di un prestito di studio cantonale è calcolato in ragione del 15% (quindici %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. Il diritto case se l'aiuto comunale non raggiunge l'importo di Fr 150.--.
- art. 8 scuole considerate E' lasciata facoltà al Municipio di fissare l'denco delle scuole medie superiori.

Cap. III – Disposizioni di applicazione e finali

- art. 9
termine
per la
presentazione
delle domande
- Termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre dell'anno scolastico successivo a quello per il quale si domanda l'aiuto comunale.
- art. 10
concetto
di domicilio
- Per il diritto all'aiuto comunale fa stato il domicilio dello studente al 1. gennaio dell'anno scolastico considerato.
- art. 11
entrata in
vigore
- Il presente regolamento entrerà in vigore con l'anno scolastico 1978/1979.
Annulla e sostituisce ogni disposizione in vigore precedentemente.

Approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 1978.
Approvato dal Consiglio di Stato il 28 novembre 1978 ris. 10255